



Settore Personale, socio  
educativo e appalti

## Gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate dell'ente [CIG 9351884ACE]

### Chiarimento n. 2

A seguito di specifiche richieste da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti, premettendo a ognuno il relativo quesito:

- Ai fini della corretta valutazione economica della procedura in parola si richiede cortesemente di mettere a disposizione dei partecipanti gli importi ed il n. partite da porre in riscossione, distinte sia per tipologia di entrata, sia se i relativi atti di accertamento sono stati emessi antecedentemente al 31/12/2019, ovvero successivamente.*

Vengono di seguito riportati gli importi affidati nell'ultimo triennio distinti per tipologia di entrata con l'indicazione del numero di partite e di atti generati:

	Totale affidato	N. Ruoli	N. Atti
Riscossione coattiva di Imposta di pubblicità	€ 62.186,49	3	104
Riscossione coattiva di ICI	€ 70.180,34	3	73
Riscossione coattiva di IMU	€ 361.603,43	3	123
Riscossione coattiva TASI	€ 2.058,35	2	15
TARI - ruoli di competenza	€ 1.613.582,50	3	3.865
Riscossione coattiva di Tassa Rifiuti Giornaliera	€ 56.477,61	2	123
Riscossione coattiva di sanzioni per violazioni al codice della strada	€ 3.507.187,97	6	8.835
Riscossione coattiva tramite ingiunzione di sanzioni per violazioni a regolamenti vari (Ufficio Polizia)	€ 525.356,28	5	788
Riscossione coattiva di COSAP	€ 118.333,31	3	189
Riscossioni varie - ruolo patrimoniale	€ 245.651,58	3	500
<b>Totale</b>	<b>€ 6.562.617,86</b>	<b>33</b>	<b>14.615</b>

La maggior parte delle partite che verranno affidate saranno riferite ad atti emessi successivamente al 31 dicembre 2019.



2. *Si richiede cortesemente di quantificare, se presenti, gli importi dei carichi, nonché il n. delle partite, per i quali interviene la prescrizione e/o la decadenza nei sei mesi successivi all'affidamento della concessione.*

Considerando l'inizio della concessione al 1° gennaio 2023 i presunti crediti da affidare per i quali interviene la prescrizione e/o decadenza entro la data del 30 giugno 2023, ammontano ad € 488.526,92 con 1221 posizioni relative a violazioni del codice della strada.

3. *All'art. 4 del Capitolato è richiesto che "il concessionario, ai fini dello svolgimento del servizio, dovrà garantire la piena e completa integrazione della propria piattaforma applicativa con le piattaforme applicative in uso all'ente al fine di permettere la gestione completamente automatizzata delle comunicazioni tra l'ente ed il soggetto, sia per l'acquisizione delle liste di carico che per il ritorno degli esisti della riscossione". Si richiede a tal proposito di precisare le piattaforme applicative in un uso presso l'Ente, nonché, trattandosi di obbligo, di rendere pubbliche le specifiche tecniche di ogni software in uso presso l'Ente.*

Le piattaforme impiegate dal Comune di Cuneo ed interessate sono:

- Piattaforma Contabilità, gestione patrimonio ed affitti, gestione impianti sportivi ed intermediario tecnologico PaGoPa: Civilia Next del gruppo Dedagroup;
- Piattaforma Tributi: Sipal Tributi gruppo Maggioli;
- Piattaforma Contravvenzioni Polizia Locale: Connect della ditta INCLOUD.

Tutti i costi di integrazione (nessuno escluso), come previsto dall'articolo 4, capoverso 7, e dall'articolo 14 del capitolato, sono a carico del concessionario.

È onere del concessionario acquisire le specifiche di integrazione dai fornitori delle singole piattaforme applicative indicate e realizzare quanto necessario per il completo raggiungimento dell'integrazione prevista dal capitolato.

Il Comune di Cuneo si riserva, per tutta la durata del contratto, di sostituire le piattaforme applicative sopra indicate con altre soluzioni; rimane onere del concessionario aggiornare le integrazioni previste verso le nuove soluzioni applicative che verranno indicate.

4. *Al chiarimento n. 1 dell'01/09/2022 fornito da codesta Spettabile Amministrazione, è indicato che gli oneri della riscossione nella misura del 3 o 6 per cento, di cui alla Legge 160/2020, sono di competenza dell'Ente. Tuttavia le risposte del Dipartimento delle finanze alle domande del Sole 24 Ore, chiariscono che i citati oneri rispondono ad esigenze diverse e cioè di prevedere espressamente la possibilità di porre a carico dei contribuenti "costi di elaborazione e di notifica degli atti" nei limiti però previsti dal Legislatore. In considerazione che anche i costi di elaborazione degli atti sono sostenuti dall'aggiudicatario del servizio, si ritiene che tali oneri, previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a), L. 160/2019, sono di competenza dell'aggiudicatario del servizio, si chiede pertanto un chiarimento a tal proposito.*

Gli oneri della riscossione di cui all'articolo 1, comma 803, della legge 160/2019, decorrono dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792. La loro misura dipende dal termine entro il quale il contribuente effettua il pagamento; termine che decorre comunque dalla data di esecutività dell'atto. Gli atti del comma 792 sono gli avvisi di accertamento emessi dagli enti e dai soggetti affidatari dell'attività di accertamento. Ciò presuppone che gli oneri in questione maturino nella fase antecedente a quella della riscossione coattiva; quest'ultima infatti interviene solo in una fase successiva dietro avvertenza del contribuente; avvertenza da inserire espressamente nell'avviso di accertamento specificando che, se non pagato, costituirà titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Per tale motivo si ritiene che gli oneri in oggetto siano di spettanza dell'ente accertatore e non della società di riscossione. Anche il Dipartimento delle Finanze ha specificato che gli oneri di cui al comma 803 dell'articolo 1 della legge 160/2019, non devono essere confusi con le condizioni economiche pattuite tra l'ente locale e il soggetto incaricato della riscossione, poiché gli stessi non hanno natura di corrispettivo contrattuale ma rispondono ad esigenze diverse e cioè di prevedere espressamente

la possibilità di porre a carico dei contribuenti costi di elaborazione e di notifica degli atti che l'ente accertatore sostiene per il tramite del pagamento dell'aggio contrattuale come corrispettivo del servizio reso dal concessionario della riscossione.

5. *Si richiede se al concessionario sarà fornito gratuitamente l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria così come disposto dall'articolo 1, comma 791, L. 160/2019.*

L'accesso all'anagrafe tributaria (Siatel-Puntofisco) sarà fornito dal Comune gratuitamente al concessionario della riscossione.

6. *Si richiede se al concessionario sarà fornito gratuitamente l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune.*

L'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune deve avvenire prioritariamente mediante l'integrazione nativa tra la piattaforma applicativa del concessionario e la piattaforma nazionale ANPR.

Nelle more che il Ministero dell'interno renda disponibili gli "accordi di fruizione" che permettono l'accesso da parte di soggetti "non ufficiali di anagrafe" a tale piattaforma, il Comune di Cuneo può concedere l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune mediante integrazione applicativa con la piattaforma attualmente usata per i servizi demografici (Sipal Demografici).

Tutti i costi di integrazione (nessuno escluso), come previsto dall'articolo 4, capoverso 7, e dall'articolo 14 del capitolato, sono a carico del concessionario.

È onere del concessionario acquisire le specifiche di integrazione dai fornitori delle singole piattaforme applicative indicate e realizzare quanto necessario per il completo raggiungimento dell'integrazione prevista dal capitolato.

Il Comune di Cuneo si riserva, per tutta la durata del contratto, di sostituire le piattaforme applicative sopra indicate con altre soluzioni; rimane onere del concessionario aggiornare le integrazioni previste verso le nuove soluzioni applicative che verranno indicate.

7. *Si richiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente e nel caso di esito infruttuoso addebitando i relativi costi alla Stazione appaltante.*

Così come previsto all'articolo 4, comma 18 del capitolato speciale d'appalto, il concessionario opera in completa autonomia, pertanto spetterà al concessionario decidere quali procedure intraprendere, avuto riguardo all'esperienza professionale maturata nonché all'analisi costi/benefici delle possibili procedure di recupero.

8. *In considerazione che il punto A.3 del progetto tecnico dovrà contenere la descrizione organizzativa del front-office, si richiede di precisare se è obbligo dell'aggiudicatario del servizio attivare nel territorio comunale uno sportello dedicato all'utenza; in caso affermativo si richiede se il Comune metterà a disposizione dell'aggiudicatario del servizio i locali, nonché se verranno conseguentemente richiesti fitti e/o oneri.*

Nel capitolato speciale d'appalto non è previsto alcun obbligo di apertura di uno sportello sul territorio comunale. Eventuali offerte in tal senso potranno essere valutate in sede di gara come migliorative rispetto a quanto richiesto dal capitolato.

9. *Si chiede l'ammontare dei crediti da riscuotere e il numero di pratiche suddivise per ogni entrata oggetto della concessione, con la relativa percentuale di riscossione ottenuta negli anni precedenti.*

Si rimanda al quesito di cui al punto 1 del presente documento.

Non si ritiene necessario, per la partecipazione alla gara in oggetto, fornire le percentuali di riscossione ottenute negli anni precedenti per le singole tipologie di entrata oggetto della concessione.

10. *Si richiede di precisare se il software fornito dall'aggiudicatario del servizio dovrà essere fornito in modalità SaaS, ovvero installato presso la sede del Comune di Cuneo.*

La soluzione software deve essere erogata nella modalità SaaS mediante Cloud Certificato AGID.

Per l'autenticazione degli operatori che accederanno alla piattaforma si raccomanda l'autenticazione integrata con l'infrastruttura Active Directory dell'ente e/o l'utilizzo delle piattaforme di autenticazione SPID, CIE, CNS.

11. *In considerazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Capitolato: "Saranno a carico del concessionario tutti i costi (nessuno escluso) derivanti dall'integrazione della propria piattaforma/piattaforme con i sistemi in uso al Comune di Cuneo, compresi gli eventuali oneri richiesti dalle ditte fornitrici del Comune di Cuneo per l'integrazione delle diverse piattaforme con il sistema del concessionario stesso", si richiede di precisare quali sono i sistemi in uso al Comune con i quali il Concessionario dovrà interagire, nonché di indicare per quali servizi.*

Si rimanda al quesito di cui al punto 3.

12. *Si richiede conferma che le comunicazioni di presa in carico dovranno essere inviate, ai rispettivi debitori, unicamente per le posizioni riferite al mancato pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi emessi successivamente al 31/12/2019.*

Si conferma che le comunicazioni di presa in carico dovranno essere inviate ai rispettivi debitori, unicamente per le posizioni riferite al mancato pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi emessi successivamente al 31 dicembre 2019.

13. *All'art. 3 del Capitolato è indicato che le quote affidate al concessionario dovranno essere poste in riscossione decorsi 180 giorni dalla data di consegna delle liste di carico, si richiede conferma della suddetta disposizione poiché la sospensione suddetta, a norma dell'art. 1, comma 792, lettera c), L. 160/2019, non si applica né ai crediti dell'Ente con natura di sanzioni amministrative, né ai crediti i cui avvisi di accertamento sono stati emessi dall'Ente entro il 31/12/2019, né, per i crediti i cui avvisi di accertamento esecutivi sono stati emessi successivamente al 31/12/2019, con riferimento alle azioni cautelari e conservative.*

La sospensione di 180 giorni prevista all'articolo 3 del capitolato è quella prevista dal comma 792, lettera c), articolo 1, della legge 160/2019. La corretta applicazione della norma è lasciata alla diligenza e professionalità del concessionario.

14. *Da quanto previsto all'art. 6 del capitolato, si richiede conferma che l'aggio spettante al Concessionario non va posto a carico del debitore.*

Si conferma che l'aggio previsto all'articolo 5, comma 1, del capitolato speciale d'appalto, quale corrispettivo riconosciuto al concessionario per il servizio reso, non può essere addebitato al contribuente debitore.

*15. A seguito della presentazione delle quote inesigibili da parte del Concessionario, si richiede di precisare il termine entro il quale il Comune procederà ad emettere i relativi provvedimenti di discarico, ovvero la tempistica entro la quale, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione, le partite inesigibili sono da considerarsi discaricate.*

L'articolo 9 del capitolato speciale d'appalto non prevede un termine entro il quale il Comune procederà ad emettere i provvedimenti di discarico presentati dal concessionario. A norma dell'articolo 41 del capitolato stesso, per quanto non espressamente previsto, le parti faranno riferimento alle leggi e normative in materia.

**Il dirigente**  
**Rinaldi Giorgio**  
*Documento firmato digitalmente*